



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI
DEL PERSONALE**

Assunto il 30/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 328

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3409 del 01/04/2021

**OGGETTO: DIP. MARIA ROSARIA LABATE. MATR. 411760. DIMISSIONI VOLONTARIE E
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA REGIONE CALABRIA..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 301804 del 2/09/2019 la dipendente Maria Rosaria Labate, matr. 411760, in servizio presso il Dipartimento "Infrastrutture, LL.PP., Mobilità", Settore "Supporto gestionale agli interventi dell'area funzionale trasporti - Osservatorio sulla mobilità e sicurezza stradale", vincitrice del concorso classe A017, ha fatto istanza di collocamento in aspettativa non retribuita, a decorrere dall'1 settembre 2019 e per tutta la durata del periodo di prova relativo all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, presso la scuola Secondaria di II Grado "IIS Chini Michelangelo" a Lido di Camaiore (LU)
- con provvedimento prot. n. 306773 del 5 settembre 2019, è stata parzialmente rigettata la richiesta di aspettativa non retribuita della dipendente Maria Rosa Labate, ma accolta, a decorrere dal 1° settembre 2019, nei limiti di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali" che, testualmente, dispone: *"Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza."*;
- con successiva nota del 28 agosto 2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 2 settembre 2020 al n. 278674, rinvenuta dall'UO "Affari Generali del Personale" solo in data 23 marzo 2021, la medesima dipendente, premettendo di essere stata "individuata dall'Ufficio IX – AT di Lucca e Massa Carrara, U.S.R. Toscana MIUR, per l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017 - Disegno, Storia dell'Arte Istituti di II Grado, con scelta della sede presso l'IIS "Chini – Michelangelo" di Lido di Camaiore (LU), ha comunicato di voler rassegnare le dimissioni dal ruolo di dipendente regionale e ha chiesto, altresì, che venisse dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, con decorrenza 1° settembre 2020";

RICHIAMATI:

- l'art. 27 quater del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali sottoscritto in data 6 luglio 1995, introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. del 13 maggio 1996, il quale, al comma 2, prevede che "Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso";
- l'art. 12 del CCNL del 09.05.2006 che, ai commi da 1 a 4, stabilisce quanto segue:
 - comma 1: *"In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni"*;
 - comma 2: *"In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà"*;
 - comma 3: *"I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese"*;
 - comma 4: *"La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito"*;

ATTESO CHE nel caso di specie la dipendente Maria Rosaria, assunta presso la Regione Calabria in data 1° aprile 2008, non ha osservato i termini di preavviso di mesi 2 (due), come da art. 12 del CCNL 9 maggio 2006;

RILEVATO CHE il rapporto di lavoro tra la Sig.ra Maria Rosaria Labate e la Regione Calabria è da intendersi cessato ad ogni effetto di legge;

VISTI:

- il T.U. sul Pubblico Impiego approvato con D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- il CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";

RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

per tutte le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte

1. DI PRENDERE ATTO della nota del del 28 agosto 2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 2 settembre 2020 al n. 278674, rinvenuta dall'UO "Affari Generali del Personale" solo in data 23 marzo 2021, con la quale la dipendente Maria Rosaria Labate, premettendo di essere stata individuata dall'Ufficio IX – AT di Lucca e Massa Carrara, U.S.R. Toscana MIUR, per l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017 - Disegno, Storia dell'Arte Istituti di II Grado, con scelta della sede presso l'IIS "Chini – Michelangelo" di Lido di Camaiore (LU), ha comunicato di voler rassegnare le dimissioni dal ruolo di dipendente regionale e ha chiesto, altresì, che venisse dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Calabria, con decorrenza 1° settembre 2020;

2. DI DICHIARARE RISOLTO il rapporto di lavoro tra la ex dipendente Maria Rosaria Labate e la Regione Calabria a decorrere dall'1/09/2020;

4. DI DEMANDARE al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale", l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e di competenza, con particolare riguardo al recupero delle somme dovute dalla Sig.ra Maria Rosaria Labate, per il mancato preavviso (due mesi);

3 DI NOTIFICARE il presente decreto:

- all'interessata Maria Rosaria Labate;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per gli adempimenti di competenza;
- al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità";
- al Settore Settore "Supporto gestionale agli interventi dell'area funzionale trasporti - Osservatorio sulla mobilità e sicurezza stradale";

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 3 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARDAMONE ROBERTA

(con firma digitale)

